



# CITTÀ DI CASTELLANZA

*Provincia di Varese*

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nella via Fratelli Rosselli.

ORDINANZA N° 71/2020

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO dell'ordinanza n° 70/95 mediante la quale viene attualmente disciplinata la circolazione stradale nella strada di via Fratelli Rosselli;

DATO ATTO delle diverse esigenze nel frattempo maturate sulla strada in questione ed attinenti la circolazione stradale;

RITENUTO pertanto di dover diversamente organizzare la circolazione e la sosta dei veicoli sulla suddetta strada, affinché sia perseguito il principio della sicurezza stradale e l'obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione;

### VISTO:

- ✓ la documentazione agli atti;
- ✓ gli artt. 5, 6, 7 del vigente Codice della Strada, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- ✓ gli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 9 del 14.02.2014 relativa al Piano generale del Traffico Urbano;
- ✓ la Deliberazione della G.C. n° 77 del 15.05.2003 inerente la delimitazione del centro abitato;
- ✓ D.L.gs 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- ✓ il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza, approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 221 del 27.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ la legge 07.08.1990, n°241 e successive integrazioni;
- ✓ la Deliberazione del C.C. n° 74 del 23.12.2005 inerente la regolamentazione del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché di partecipazione al procedimento amministrativo;

### REVOCA

L'ordinanza n° 70/1995 prot. n° 3141 del 13.03.1995 ed ogni altra ordinanza precedentemente emanata e concernenti la disciplina stradale sulla strada citata in oggetto.

### ORDINA

Sulla strada di via Fratelli Rosselli la circolazione e la sosta dei veicoli sono regolamentate come di seguito indicato:

1. per tutte le categorie di veicoli,
  - prima di impegnare l'intersezione con la via Borsano, è fatto obbligo a tutti i veicoli di fermarsi e dare precedenza a coloro che circolano su tale strada;
  - prima di impegnare l'intersezione con la via Fratelli Cairoli, è fatto obbligo a tutti i veicoli di rallentare e dare precedenza a coloro che circolano su tale strada;
  - è fatto obbligo a tutte le categorie di veicoli che percorrono via Fratelli Rosselli da via Fratelli Cairoli, di rallentare e dare la precedenza all'intersezione posta frontalmente al civico n.° 8 della via Fratelli Rosselli;
  - la sosta è vietata dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Borsano e fino al civico n.° 2, lato civici pari;
  - la fermata è vietata dal civico n.° 18 e per 27 metri lineari in direzione del Comune di Legnano;
  - nelle aree esterne alla carreggiata lungo la via Fratelli Rosselli, la sosta non è soggetta a limitazioni di tempo, con il solo obbligo per gli utenti della strada di parcheggiare all'interno degli stalli di sosta, contraddistinti da idonea segnaletica orizzontale;

- è vietato il transito dei veicoli aventi altezza superiore a mt. 3,80 nel tratto di strada posto al civico n.° 18 della via Fratelli Rosselli;
- è imposto il limite di velocità di 50 km/h, nella via Fratelli Rosselli;

#### AVVISA

Che:

- La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale sul posto, nonché mediante l'affissione all'albo pretorio;
- Saranno applicate, nei confronti degli utenti della strada che trasgrediranno le norme di cui alla presente ordinanza, le relative sanzioni amministrative previste dal CdS, D.L.gs 30.04.1992, n° 285;
- Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992, n°495;
- A norma dell'art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all'art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

#### DISPONE

Inoltre che copia della presente Ordinanza sia:

- Trasmessa ai seguenti uffici comunali: Messi notificatori, U.r.p., Lavori Pubblici, Segnaletica;
- Comunicata ad enti pubblici, associazioni di pronto intervento ed assistenza pubblica, società di trasporto pubblico, eventualmente interessate dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, li 22.04.2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE  
*Dr. Francesco Nicastro*



# COMUNE DI CASTELLANZA

*Provincia di Varese*

## CORPO DI POLIZIA LOCALE

Documento informatico formato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.